

Addi 8/3/11 riascolata co;

Avv. Camejme
uso affello

SENT. N. 684/2011
R.G. LAV. 3508/2009
CRON



TRIBUNALE DI TIVOLI - SEZIONE LAVORO

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

Il Giudice, dott.ssa Francesca Coccoli, pronuncia mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e diritto della decisione la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al numero 3508 dell'anno 2009

tra

Bussaglia Marcello; D'Antimi Angelo; Rago Nicola; Colonnelli Valerio; Sammassimo Egidio; Favaretto Livio; Greggi Giuliano; Sperandio Franco; Fedeli Sergio; Crielesi Filippo; Greggi Mauro; Dominici Luciano; Garelli Antonio; Pippa Angela; Dionigi Roberta; Territo Salvatore; Silvi Gianfranco; Portentoso Guarriello Maura; Toccaceli Carla; Silvestrini Gino; Pagani Mario; Carillo Biagio; Calderola Ruggero; Bournet Pietro; Mancini Giovacchino; Moscatelli Franco; Colantonio Pietro; Melone Maurizio; Marocchini Vincenzo; Onori Sandro; Betti Giampiero; Petrucci Claudio Benedetto; Stefanini Carla; Rosati Roberto; Panzironi Luciano; Dore Patrizia; Cecchitelli Franca; Di Giacomo Gino; Pecoraro Ombretta; Bortolozzo Roberto; Ferretti Maria Orsola; Colafrancesco Danilo; Capriani Pietro; Vetrulli Franco; Napoleoni Antonella; De Luca Domenico; Fratini Bernardino; Checchini Marcello; Papili Pietro; Vittori Fernando; Mancini Ottavio; Raffaelli Giancarlo; Toccafondi Anna; Raho Vittorio; Cavallari Gianfranco; Cenci Angelo; Di Nardo Claudio; Berti Maurizio; Fiorenzo Saverio; Filabozzi Giuseppe; Donati Franco; Benedetti

Alberto; Nicolonghi Nanda; Verdecchia Nino; Rosati Lorella; Tartaglia Vincenzo; Petrucci Maria Letizia; Graci Tiziana; Petrucci Cesarino; Bucchi Roberto; Antinelli Ercole; Manna Roberto; Proietti Velio; De Angelis Augusto; Ponte Luigi; Rea Filomena; Toppi Daniele; Rosatelli Alessandro; Peruzzi Claudio; Pariboni Roberto; Capasso Vincenzo; Zoppi Maria Immacolata; Mosetti Sergio; Vicari Luigi; Solferino Massimo; Crocetti Giampietro; Salvatori Alessandro; Ferrara Mauro; Brai Antonio; Ottavi Fabrizio; Melone Maria Antonia; Manna Franco; Mosca Claudio; Petriglia Gianluca; Napoleoni Giuliano; Piacenza Maurizio; Graziani Daniela; Duranti Antonio; Spuri Luciano; De Santis Antonio; Gilardi Pietro; Cefalo Angelo; Spuri Antonio; Neri Valtere; Milano Rita; Picconeri Attilia; Ragozzino Rosa Maria; Bevilacqua Rita; Stefani Primo; Valentini Renzo; Russo Rosa; Sciarra Maurizio; Mazzeo Emanuela; Prosperi Silvana; Petriglia Girolamo; Colacchi Nadia; Piselli Renato; Mancini Lanfranco;

ricorrenti

e

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., con i funzionari incaricati ex art. 417 bis c.p.c.

resistente

decisa all'udienza del 23 febbraio 2011 ex art. 429 c.p.c.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto depositato il 26 novembre 2009 e notificato al Ministero della Difesa, i ricorrenti in epigrafe riassumevano dinanzi a questo giudice il giudizio già proposto dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma il quale, con sentenza depositata il 3 giugno 2009 aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale.

Premesso di essere tutti dipendenti civili dell'Amministrazione convenuta, chiedevano la condanna della controparte al pagamento dell'indennità di campagna prevista dall'art. 3 l. 78/1983 per il personale militare, successivamente estesa, con dpr n. 394/1995 anche al personale civile, secondo tabelle di equiparazione, nella misura stabilita dai vari decreti ministeriali via via emanati e per ogni ricorrente indicata negli allegati da 1 a 14 del ricorso, oltre alle indennità maturate successivamente al giugno del 2008 e fino all'effettivo pagamento, oltre accessori e spese di lite.

Il Ministero, costituendosi, domandava il rigetto del ricorso.

Il ricorso è infondato.

Non vi è contestazione, tra le parti, che i ricorrenti siano civili e che essi prestino servizio presso unità incluse dallo Stato Maggiore tra quelle destinatarie dell'indennità di supercampagna (ex di campagna).

Pacifici tali elementi di fatto, la causa può essere decisa in diritto senza istruttoria su prove orali.

Condivide, infatti, questo giudice, l'indirizzo giurisprudenziale invocato dal convenuto (tra le altre, Tribunale di Roma, sentenze nn. 10056/2009 e 11459/2007; Tribunale di Napoli, sentenza n. 15105 del 2009; Tribunale di Milano, sentenza n. 3311 del 23.7.2009), secondo il quale ai civili non compete l'indennità di campagna o supercampagna.

In proposito dispone innanzitutto l'articolo 3 della legge 23 marzo 1983, n. 78, il quale si riferisce espressamente alla sola forza militare. Né può invocarsi l'articolo 5, comma 9, del D.P.R. 394/1995, posto che detto decreto si applica esclusivamente, come premesso all'articolo 1, comma 1, al personale militare dell'Esercito, esclusa l'Arma dei Carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, esclusi dirigenti e appartenenti alla leva.

Tale esclusione, del resto, non appare irragionevole.



✓

Anche nella fungibilità delle mansioni, svolte dai ricorrenti, rispetto a quelle espletate dai militari addetti nella medesima unità operativa, non può dubitarsi come l'appartenenza alle forze armate comporti uno stato giuridico del tutto peculiare, non riscontrabile in capo ai civili. Questi ultimi, infatti, sono esonerati dalla vigilanza armata, con conseguente esonero dal rischio e dalle responsabilità specifici connessi al possesso e all'uso delle armi; non partecipano ad alcuna formazione o esercitazione militare, non sono soggetti al dovere del saluto e a quello concernente l'uso dell'uniforme; distinto è, poi, anche il rigore del regime disciplinare, non essendo contemplate le sanzioni di corpo, invece irrogabili agli appartenenti alle forze armate.

La differenza di statuto, dunque, giustifica il riconoscimento, alla sola forza militare, della voce oggetto di lite nel presente giudizio. Del resto l'indennità di campagna è corrisposta in ragione dell'espletamento del proprio servizio in reparti particolarmente impegnativi, come tali equiparati a quelli concretamente operativi in operazioni militari o "di campagna". E ben può il legislatore, prendendo atto della diversità di statuto tra i due ruoli, riconoscere una voce economica solo in favore di chi operi in condizioni di indubbio maggior rigore.

Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.

Il particolare contrasto giurisprudenziale, contraddistinto da un copioso filone favorevole alla tesi sostenuta dai ricorrenti, tale da integrare le ragioni eccezionali di cui all'articolo 92 c.p.c., giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

il giudice unico del Tribunale di Tivoli così decide:

- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.

Tivoli, 23 febbraio 2011

